

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2015, n. 139

Regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalita' di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

(GU n.45 del 21-11-2015)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

Visto in particolare l'articolo 15 (Fondo per l'abbattimento delle rette) della citata legge regionale 20/2005, il quale tra l'altro:

al comma 1 istituisce un fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonche' da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;

al comma 2 demanda a regolamento regionale la determinazione dei criteri e le modalita' di ripartizione del summenzionato fondo e gli elementi per l'individuazione delle modalita' di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

al comma 2 bis dispone che, fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme relative all'accredito previste dalla medesima legge regionale 20/2005, il fondo e' finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia e ad altri servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 1325 del 3 luglio 2015;

Decreta:

1. E' emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalita' di erogazione dei benefici di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Allegato

Regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalita' di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplina:

a) i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, di seguito denominato Fondo;

b) gli elementi per l'individuazione delle modalita' di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalita' per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonche' modalita' per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20), il Fondo e' finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai seguenti servizi:

a) nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;

b) centri per bambini e genitori di cui all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 20/2005;

c) spazi gioco di cui all'articolo 4, lettera b), della legge regionale 20/2005;

d) servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005;

e) servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005.

3. I servizi elencati al comma 2 devono:

a) essere avviati con le modalita' previste dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005;

b) essere gestiti dai soggetti di cui all'articolo 6 iscritti nel registro previsto dall'articolo 13, comma 5, della medesima legge regionale 20/2005, che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni dell'articolo 14 del presente regolamento.

4. Non rientrano nei servizi del comma 2 le sezioni sperimentali aggregate previste dall'articolo 1, comma 630, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), denominate "Sezioni primavera o ponte".

5. Il beneficio di cui al presente regolamento e' concesso dai Servizi sociali dei Comuni mediante l'erogazione diretta ai gestori dei servizi degli importi relativi all'abbattimento del costo delle rette a carico delle famiglie.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) nucleo familiare: il nucleo familiare come definito dall'articolo 3 e con eventuale applicazione delle deroghe previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

b) gestori dei servizi: soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2005 gestori di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, avviati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005;

c) SSC: ente gestore del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

d) anno educativo: periodo di tempo compreso tra il 1° settembre di ogni anno solare e il 31 agosto dell'anno solare successivo;

e) retta mensile: costo complessivo mensile per la frequenza dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2;

f) beneficio: abbattimento della retta mensile;

g) frequenza: fruizione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, secondo le modalita' pattuite all'atto dell'iscrizione;

h) frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza per almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore;

i) frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno come definito alla lettera h), per almeno 30 ore al mese;

j) frequenza di centri per bambini e genitori e spazi gioco: frequenza per non piu' di 5 ore giornaliere, per almeno 30 ore al mese.

Art. 3.

Requisiti per l'ottenimento del beneficio

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2.1, della legge regionale 20/2005, il beneficio e' riconosciuto ai nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attivita' lavorativa da almeno un anno in Regione e il cui ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalita' di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulti pari o inferiore a euro 30.000,00.

Art. 4.

Accesso al beneficio

1. Per accedere al beneficio il soggetto che esercita la potesta' genitoriale sul minore ai sensi dell'articolo 316 del codice civile presenta al SSC territorialmente competente domanda redatta secondo il modulo allegato A, contenente la dichiarazione di aver iscritto il bambino a uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2 e le relative modalita' di frequenza, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

2. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il SSC al pagamento del beneficio ad esso spettante a favore del gestore del servizio, al fine di abbattere la retta mensile.

3. Nel caso di iscrizione a un servizio gestito da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso e' regolato dal Comune medesimo, la richiesta per l'accesso al beneficio e' presentata al SSC per il tramite del Comune sotto condizione dell'effettiva ammissione alla frequenza del servizio.

4. L'accesso al beneficio puo' essere richiesto anche in relazione a nascituri, purché la nascita sia prevista entro l'anno solare di presentazione.

Art. 5.

Rilevazione e trasmissione dati

1. Entro il 15 giugno di ogni anno i SSC trasmettono alla Regione, anche mediante apposita modalita' informatica messa a disposizione dalla Regione, distintamente per ogni servizio di cui all'articolo 1, comma 2, il dato aggregato relativo alle informazioni rilevate dalle domande di accesso al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo con riferimento a:

a) il numero delle richieste suddivise per modalita' di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;

b) il mese di decorrenza della frequenza e quello di cessazione;

c) la fascia ISEE del nucleo familiare.

2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, i SSC trasmettono alla Regione, al termine di ogni bimestre, i dati aggregati riferiti alle nuove domande presentate nel relativo periodo.

3. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono riferiti esclusivamente alle richieste accoglibili in ragione della ricettivita' massima di ciascun servizio riferita al numero di bambini contemporaneamente presenti.

4. I SSC comunicano tempestivamente alla Regione tutte le eventuali variazioni riscontrate rispetto ai dati comunicati.

Art. 6.

Intensita' del beneficio

1. Con delibera di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dei dati complessivi comunicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono determinati annualmente gli importi mensili del beneficio per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera h) e gli importi mensili del beneficio per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2. Gli importi mensili di cui al comma 1 sono graduati in relazione alle fasce ISEE del nucleo familiare sotto specificate e privilegiando in particolare le fasce con valore ISEE minore:

a) ISEE da euro 0 fino a euro 10.000,00;

b) ISEE da euro 10.000,01 a euro 15.000,00;

c) ISEE da euro 15.000,01 a euro 20.000,00;

d) ISEE da euro 20.000,01 a euro 30.000,00.

3. In caso di frequenza dei servizi per un tempo inferiore alle 30 ore al mese ed esclusivamente in favore dei nuclei familiari aventi un ISEE non superiore a euro 10.000,00, la Giunta regionale determina annualmente l'importo del beneficio sino a un massimo di euro 35,00 mensili.

4. In relazione alle specificita' dei servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 1, della LR 20/2005, a seconda della loro assimilabilita' con uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) a d) e del tipo di frequenza, si applicano i relativi importi mensili per gli stessi stabiliti.

5. In ogni caso il beneficio, come determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, non spetta per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

Art. 7.

Riparto ed erogazione dei fondi

1. Sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, le risorse disponibili vengono ripartite ed erogate in via anticipata, entro 60 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 6, tra i SSC come segue:

a) il 95% in relazione al rispettivo fabbisogno di ciascun SSC e tenuto conto delle intensità di beneficio stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 6;

b) il 5% a titolo di maggiorazione di misura proporzionale al fabbisogno di ciascun SSC finalizzata a supportare le esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da b) a f).

2. In caso di ulteriori disponibilità di bilancio può essere disposto il trasferimento delle risorse necessarie per il soddisfacimento delle esigenze relative alle richieste presentate entro il 31 gennaio dell'anno educativo di riferimento.

Art. 8.

Ammissione al beneficio

1. Le richieste di ammissione al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per iscrizioni all'anno educativo successivo sono ammesse a beneficio automaticamente, nei limiti di frequenza indicati nelle richieste stesse.

2. Le richieste presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno possono essere ammesse in ogni momento secondo data di presentazione, subordinatamente alla disponibilità di fondi e nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 9.

3. In caso di capienza parziale delle risorse in relazione alle richieste presentate, il beneficio può essere temporaneamente concesso in misura ridotta nei seguenti casi:

a) per adeguare il beneficio a seguito di ottenimento da parte del beneficiario di un ISEE corrente di cui all'articolo 9 del d.p.c.m. 159/2013 di importo inferiore a quello originariamente presentato e in corso di validità, che comporti la collocazione in una fascia ISEE più favorevole;

b) in caso di errori o ritardi nell'esecuzione delle procedure di attribuzione del beneficio previste dal presente regolamento tali da determinare per il beneficiario un importo del beneficio minore rispetto a quanto effettivamente spettante;

c) relativamente a richieste presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno per le quali le risorse disponibili non consentono l'erogazione del beneficio in misura intera.

4. Nei casi previsti al comma 3, il SSC comunica ai beneficiari che possono avvalersi della possibilità di accettare il beneficio in misura ridotta e il beneficiario presenta l'accettazione al SSC.

5. L'importo del beneficio è adeguato alla misura intera, con effetto non retroattivo, qualora si rendano disponibili nuove risorse, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 9.

Art. 9.

Ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse

1. Le risorse del Fondo, incluse quelle che tempo per tempo dovessero rendersi disponibili, sono utilizzate dai SSC per le seguenti finalità e nel rispetto del seguente ordine di priorità:

a) per accogliere richieste presentate entro il 31 maggio per iscrizioni all'anno educativo successivo, anche per l'accesso a un servizio diverso da quello originariamente richiesto, entro il limite di frequenza indicato nella richiesta;

b) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b);

d) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c);

e) per accogliere le richieste di cui all'articolo 8, comma 2;

f) per adeguare il beneficio in caso di prolungamento del tempo di frequenza originariamente richiesto.

2. Per le finalita' di cui alle lettere da b) a f) del comma 1, i benefici sono concessi o adeguati secondo la data di presentazione delle rispettive richieste. Qualora piu' richieste presentate nella stessa data rientrino nella medesima fattispecie fra quelle previste alle lettere da b) a f) del comma 1, viene riconosciuta precedenza ai casi che presentano un valore ISEE minore.

Art. 10.

Comunicazione del beneficio

1. Entro 20 giorni dalla delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, il SSC comunica ai gestori dei servizi i nominativi dei beneficiari ammessi automaticamente in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, e il relativo importo a ciascuno spettante. Successivamente, medesima comunicazione e' di volta in volta effettuata tempestivamente in relazione ai casi di accoglimento di nuove richieste e di adeguamento del beneficio ai sensi dell'articolo 9.

Art. 11.

Erogazione del beneficio

1. I gestori dei servizi, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 10, applicano il beneficio spettante a scomputo della retta mensile.

2. Entro il giorno 15 di ogni mese i gestori dei servizi comunicano al SSC, anche con apposita modalita' informatica messa a disposizione dalla Regione, l'ammontare dei benefici applicati relativi al mese precedente.

3. La comunicazione e' corredata dalla specificazione, per ogni singolo beneficiario, della tipologia di servizio e della frequenza, dell'importo del beneficio applicato e della corrispondente retta per il mese di riferimento, nonche' degli estremi del titolo di addebito emesso dal gestore del servizio per la fruizione del servizio medesimo.

4. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, l'ammontare del beneficio non puo' essere applicato per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

5. Entro 60 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, il SSC provvede al pagamento in favore di ciascun gestore dei servizi dell'ammontare dei benefici applicati.

Art. 12.

Trasferimento tra servizi

1. In caso di passaggio da un servizio ad altro fra quelli di cui all'articolo 1, comma 2, intervenuto successivamente all'ammissione al beneficio per qualunque motivo, ivi compresa la cessazione del servizio originariamente frequentato, il beneficio stesso e' conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.

2. In caso di trasferimento di residenza del beneficiario in un Comune appartenente a un ambito territoriale diverso, il SSC del Comune di precedente residenza comunica al SSC del Comune di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo.

Art. 13.

Recupero di benefici non spettanti

1. In caso di benefici erogati e non spettanti il SSC puo' operare compensazioni, fino alla concorrenza di quanto dovuto, a carico delle successive erogazioni in favore del gestore del

servizio.

Art. 14.

Disciplinare di impegni

1. Per garantire agli aventi diritto l'accesso al beneficio e per regolare i reciproci rapporti al fine di dare applicazione operativa alle disposizioni del presente regolamento, i SSC e i gestori dei servizi sottoscrivono un disciplinare di impegni con i contenuti minimi previsti dallo schema allegato B.

2. Il disciplinare di impegni di cui al comma 1 ha durata biennale ed e' rinnovabile.

3. Il disciplinare non e' richiesto qualora il gestore del servizio rivesta le funzioni di ente gestore del SSC. In tal caso l'ente provvede a dare attuazione alle disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili, secondo le proprie norme di organizzazione interna.

4. Ciascun SSC comunica alla Regione e pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei gestori dei servizi con i quali ha sottoscritto il disciplinare di impegni di cui al comma 1, con specificazione dei servizi offerti.

Art. 15.

Limiti all'incremento delle rette

1. Esclusivamente per i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, e limitatamente a favore di utenti il cui ISEE rientra nelle fasce di cui all'articolo 6, comma 2, i gestori dei servizi contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura massima di un punto percentuale oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di giugno di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno precedente.

2. Nel caso di servizi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso e' regolato dai Comuni, il limite di cui al comma 1 si applica con riguardo alla tariffa mensile piu' alta al netto di sconti e riduzioni applicata nell'anno educativo precedente.

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1, i gestori dei servizi comunicano entro il 31 agosto di ogni anno alla Regione e ai SSC di rispettiva competenza gli importi delle rette per l'anno educativo successivo. Gli importi di tali rette sono pubblicati sul sito internet di ciascun SSC di competenza.

Art. 16.

Rendicontazione

1. I SSC provvedono alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse con le modalita' di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro i termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 17.

Modifiche alla modulistica

1. Eventuali modifiche agli allegati al presente Regolamento sono disposte con decreto del direttore centrale della Direzione centrale competente e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18.

Abrogazione

1. Il "Regolamento concernente i criteri e le modalita' di

ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 284, e' abrogato.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 18 continuano ad applicarsi per l'anno educativo 2014/2015 e ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione i SSC, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono alla Regione i dati di cui all'articolo 5, comma 1, relativi alle richieste di accesso al beneficio per l'anno educativo 2015/2016 presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore.

3. In sede di prima applicazione i gestori dei servizi comunicano gli importi delle rette di cui all'articolo 15, comma 1, applicati per l'anno educativo 2014/2015 nonche', ai sensi dell'articolo 15, comma 3, gli importi delle rette che verranno applicati nell'anno educativo 2015/2016 entro 60 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla Regione e ai SSC.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico